Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 6 giugno 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 6 GIUGNO 1975:

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1971-1986. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUARTA estrazione eseguita il 12 maggio 1975; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3201)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 maggio 1975, n. **161**.
Aumento della misura degli assegni familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° febbraio 1975, le misure degli assegni familiari indicate nel primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono così modificate:

Tabella A:

Per ciascun figlio . . . . L. 2.280 settimanali
Per il coniuge . . . . . . » 2.280 »

Tabelle B *e* C:

Per ciascun figlio . . . . . L. 9.880 mensili
Per il coniuge . . . . » 9.880 »

Art. 2.

Gli oneri derivanti dagli aumenti della misura degli assegni familiari di cui al precedente articolo sono posti a carico della gestione tenuta all'erogazione degli assegni stessi.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1975 la misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico è elevata a L. 95.000 annue.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Il concorso dello Stato di cui all'articolo 2 della stessa legge 30 giugno 1971, n. 509, è fissato in lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975; in lire 70 miliardi per l'anno 1976 e in lire 80 miliardi annui a partire dall'anno 1977 ».

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1975

LEONE

MORO — TOROS — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1975, n. **162**.

Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, terzo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 26, recante integrazioni della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale;

Visto il regolamento recante norme per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 21 giugno 1964, n. 461, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 945;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato di cui, tuttavia, si è ritenuto non accogliere il suggerimento di limitare a 15 anni l'anzianità delle navi da ammettere al finanziamento, per lavori diversi dalla costruzione, in quanto il limite stesso arrecherebbe un notevole danno sia ai cantieri navali, che vedrebbero ridotte le proprie possibilità di acquisizione di commesse non agevolate nel quadro di una acuta concorrenza estera nel bacino del Mediterraneo, sia all'armamento, costringendolo a demolire o trasferire sotto bandiera estera navi vecchie ma non tecnicamente superate e tali, comunque, da giustificare, dal punto di vista economico, lavori di trasformazione, modificazione e riparazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, integrate dalle disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 945, per l'esecuzione della legge 21 giugno 1964, n. 461, integrativa della legge 9 gennaio 1962, n. 1, sono modificate nel testo che, firmato dai Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, è pubblicato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1975

LEONE

MORO — GIOIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 81

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974, N. 26, RECANTE INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 9 GENNAIO 1962, N. 1, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO NAVALE.

Art. 1.
Definizioni

Nel presente regolamento con il termine « legge » è indicata la legge 2 febbraio 1974, n. 26.

Ai fini della applicazione della legge si considerano:

a) navi da passeggeri: quelle che possono trasportare più di dodici passeggeri;

b) navi miste: quelle che possono trasportare meno di dodici passeggeri;

c) navi da carico secco: quelle destinate al trasporto di carichi secchi alla rinfusa, in colli, in contenitori, ecc.;

d) navi da carico liquido: quelle destinate al trasporto alla rinfusa di carichi liquidi;

e) navi per carichi plurimi: quelle destinate al trasporto alternativo o contemporaneo di carichi liquidi o secchi;

f) navi traghetto: quelle destinate al trasporto di automezzi e contenitori con o senza passeggeri al seguito;

g) rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa: quelli destinati al servizio di rimorchio e/o salvataggio che per le loro caratteristiche tecniche siano stati abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa;

h) navi da pesca oceanica: quelle a scafo metallico abilitate all'esercizio della pesca oltre gli stretti, munite di idonei impianti per la conservazione del pescato;

i) navi e galleggianti anche non semoventi a scafo metallico destinati ad attività di ricerca od industriale: quelli adibiti alla ricerca ed allo sfruttamento delle risorse del fondo marino

e del relativo sottosuolo, provvisti di sistemazioni specifiche e permanenti atte a tali scopi, costruite sotto la sorveglianza del Registro italiano navale;

l) lavori di trasformazione: quelli che comportano un radicale mutamento delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante (trasformazione del tipo, sostituzione del motore, taglio e allungamento dello scafo, ecc.);

m) lavori di modificazione: quelli che comportano notevoli innovazioni negli impianti e nelle sistemazioni di bordo (condizionamento d'aria, apparecchiature di governo, alloggio passeggeri, ecc.);

n) lavori di grande riparazione: quelli di notevole entità necessari per rimettere in efficienza la nave o galleggiante, esclusi i lavori di periodica riclassifica.

In ogni caso i lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione sono ammissibili al finanziamento di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche, solo quando siano effettuati su navi che all'atto dell'inizio dei lavori siano di età non superiore a 25 anni, salvo deroghe in casi eccezionali per navi aventi speciali caratteristiche.

L'età della nave ai sensi dell'art. 2 della legge 21 giugno 1964, n. 461, si calcola per differenza tra l'anno in cui è presentata la domanda di ammissione e quello della prima immatricolazione della nave stessa.

Art. 2.

Istituti autorizzati all'esercizio del credito navale

Le aziende e gli istituti di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che intendono effettuare operazioni di credito navale devono presentare richiesta al Ministero della marina mercantile al fine di regolare i rapporti con lo Stato a mezzo di apposita convenzione.

La convenzione, che sarà approvata con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro, deve contenere l'impegno dell'azienda o istituto ad uniformarsi alle norme previste dalle leggi sull'esercizio del credito navale e delle relative norme regolamentari.

Art. 3.

Domanda di ammissione ai benefici di legge

Le imprese che intendono ottenere l'ammissione ai benefici della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, devono presentare, per ciascuna nave o galleggiante, domanda al Ministero della marina mercantile, nonchè alla sezione autonoma «Credito navale» dell'I.M.I., o azienda o istituto di credito che abbia stipulato la convenzione prevista dall'art. 1 della legge.

La domanda deve essere prodotta in duplice copia di cui una in bollo.

Nella domanda per nuove costruzioni le imprese devono indicare il tipo, le caratteristiche principali della nave, o del galleggiante, il prezzo presunto dei lavori e dichiarare di essere in possesso dei requisiti per essere proprietarie di navi italiane.

Nella domanda per i lavori di trasformazione, modificazione, grande riparazione o per acquisto all'estero di navi usate ai sensi della legge 21 giugno 1964, n. 461, le imprese devono indicare gli elementi di individuazione, le caratteristiche principali e la destinazione che sarà data alla nave od al galleggiante, nonchè la natura ed il prezzo presunto dei lavori, ovvero il prezzo di acquisto.

In ogni caso le imprese devono indicare il cantiere presso il quale i lavori saranno eseguiti e la data di inizio, devono altresì dichiarare se abbiano ottenuto o richiesto per la medesima iniziativa analoghi contributi dallo Stato o da altri enti, a norma di leggi e regolamenti speciali, anche di carattere regionale.

Art. 4.

Documenti a corredo della domanda

La domanda deve essere, anche successivamente alla sua presentazione, corredata dei seguenti elementi e documenti:

a) per le nuove costruzioni: piani generali e specifiche della costruzione, peso della nave o del galleggiante scarico e asciutto, ripartito in scafo, apparato motore (ove vi sia) e allestimento, prezzo contrattuale nonchè prezzo degli impianti e delle installazioni destinati all'esercizio dell'attività della nave o del galleggiante non compresi nel prezzo contrattuale. Non appena la costruzione ha raggiunto il 25 % di avanzamento dei lavori, le imprese interessate devono inviare apposito certificato del Registro italiano navale;

b) per i lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione: descrizione tecnica dei lavori con allegati disegni illustrativi degli stessi, indicazione dei quantitativi di materiale da impiegare e della manodopera occorrente, certificato di iscrizione della nave o del galleggiante nei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione con l'indicazione dei servizi cui la nave o il galleggiante è abilitato;

c) per l'acquisto all'estero di navi o galleggianti usati fino a 3.000 t.s.l. e di età non superiore a dieci anni ai sensi della legge 21 giugno 1964, n. 461, integrata dalla legge 30 maggio 1970, n. 379: certificato dell'autorità marittima straniera, debitamente tradotto ed autenticato, attestante la stazza lorda, i servizi cui la nave o galleggiante è abilitato, nonchè l'anno della prima immatricolazione; descrizione delle caratteristiche della nave o galleggiante distinte in scafo, apparato motore (ove vi sia) e allestimento; indicazione del peso complessivo della unità scarica ed asciutta con esclusione della zavorra fissa.

Le imprese devono, altresì, presentare una relazione sul progettato impiego della nave o del galleggiante ai fini della valutazione della conformità della iniziativa all'interesse dell'economia nazionale.

I documenti e gli elementi di cui al presente articolo devono essere presentati in duplice esemplare al Ministero della marina mercantile.

Le imprese possono inoltre presentare, e il Ministero della marina mercantile richiedere, gli altri documenti ritenuti necessari.

Art. 5.

Accertamento dei requisiti per l'ammissione ai benefici

Il Ministero della marina mercantile accerta se le imprese che chiedono l'ammissione ai benefici abbiano a norma di legge i requisiti per essere proprietarie di navi italiane e se le navi o galleggianti cui si riferiscono le richieste, in base alla documentazione prodotta, siano comprese tra quelle indicate dall'articolo 2 della legge, avvalendosi, ove occorra, dell'opera del Registro italiano navale.

Art. 6.

Priorità

Ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge, le imprese di costruzione e riparazione navali faranno pervenire, nell'ultimo trimestre di ogni anno, al Ministero della marina mercantile una relazione sulla situazione delle commesse per lavori navali e delle costruzioni in proprio con le date presunte di consegna e l'indicazione dei tempi e dei livelli di occupazione e di presumibile disponibilità dei singoli scali nell'anno successivo.

Della commissione ministeriale prevista dal secondo comma dell'art. 4 della legge fanno parte: il direttore generale e il vice direttore generale del naviglio, il dirigente della divisione provvidenze a favore dell'armamento, un rappresentante della Direzione generale navigazione e traffico, un esperto designato dall'armamento, uno dalle organizzazioni rappresentative dei cantieri navali, tre dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su scala nazionale, nonchè due esperti designati dal Ministro per la marina mercantile.

Art. 7.

Prezzo dei lavori

La valutazione dell'attendibilità del prezzo dei lavori indicato dall'impresa è fatta dal Ministro per la marina mercantile, alla data di raggiungimento di uno stato di avanzamento dei lavori pari al 25 %, sulla base del prezzo, a tale data, dei materiali e della manodopera e tenendo conto delle condizioni del mercato, comprendendo le eventuali spese per forniture delle imprese committenti fuori contratto e quelle di primo armamento.

Per le navi o galleggianti usati acquistati all'estero si intende come prezzo attendibile quello valutato all'atto della autorizzazione all'importazione.

Art. 8.

Comunicazione all'azienda od istituto di credito al Ministero del tesoro ed alla impresa richiedente

Le risultanze degli accertamenti previsti dal precedente art. 5 ed il prezzo ritenuto attendibile di cui all'art. 7 del presente regolamento sono comunicati dal Ministero della marina mercantile alla impresa richiedente, all'azienda od istituto di credito interessati e al Ministero del tesoro.

Art. 9.

Deliberazione del finanziamento

L'azienda od istituto di credito, delibera l'importo e le condizioni del finanziamento dandone comunicazione ai Ministeri della marina mercantile e del tesoro.

Sulla deliberazione del finanziamento il Ministero del tesoro promuove il parere del comitato di cui al secondo comma dello art. 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 1.

Art. 10.

Comunicazione del decreto di concessione del contributo

Il Ministero della marina mercantile trasmette copia del decreto di concessione del contributo d'interesse al Ministero del tesoro, all'azienda o istituto di credito ed all'impresa interessata.

Art. 11.

Non cumulabilità del contributo di interesse

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, le imprese che successivamente alla presentazione della domanda chiedano per i medesimi lavori analoghi contributi allo Stato o ad altri enti in forza di leggi e regolamenti speciali, anche a carattere regionale, devono darne immediata comunicazione al Ministero della marina mercantile.

Qualora venga accertato che siano stati corrisposti i contributi di cui al precedente comma, il decreto con il quale è stato concesso il contributo di cui all'art. 4 della legge predetta è annullato e viene fatto obbligo all'impresa interessata di restituire le somme a tale titolo riscosse maggiorate degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della riscossione delle somme stesse.

Art. 12.

Liquidazione del contributo di interesse

Per ottenere la liquidazione del contributo di interesse per il periodo di somministrazione del finanziamento le imprese devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dei seguenti documenti:

A) per lavori diversi dalla costruzione:

1) certificato del Registro italiano navale attestante le date di raggiungimento dell'avanzamento del 25% e quella di ultimazione dei lavori;

2) prospetto rilasciato dall'azienda od istituto che ha concesso il finanziamento, contenente la specifica delle somministrazioni effettuate;

3) copia del contratto di finanziamento;

B) per lavori di costruzione:

1) certificato del Registro italiano navale attestante la data di ultimazione dei lavori;

2) certificato dell'ufficio di iscrizione attestante che la nave o galleggiante è stata iscritta nei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione nel termine stabilito dal Ministero della marina mercantile;

3) prospetto rilasciato dall'azienda o istituto di credito, contenente la specifica delle somministrazioni effettuate;

4) per le navi da pesca oceanica, certificato dell'ufficio di iscrizione attestante che la nave è a scafo metallico, è abilitata all'esercizio della pesca oltre gli stretti ed è attrezzata per la conservazione del pescato;

5) per le navi e galleggianti a scafo metallico, anche non semoventi destinati ad attività di ricerca od industriale, certificato dell'ufficio di iscrizione attestante che la costruzione è a scafo metallico, idonea alla ricerca ed allo sfruttamento delle risorse del fondo marino e del relativo sottosuolo, è provvista di sistemazioni specifiche e permamenti atte a tali scopi ed è effettivamente destinata a tale attività;

6) copia del contratto di finanziamento;

C) per acquisto di navi usate all'estero di cui alla legge 21 giugno 1964, n. 461:

1) prospetto rilasciato dall'azienda od istituto che ha concesso il finanziamento contenente la specifica delle somministrazioni effettuate;

2) copia del contratto di finanziamento.

Salvo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, per ottenere la liquidazione del contributo per il periodo di ammortamento le imprese, oltre ai documenti di cui ai precedenti numeri, ove non siano stati già prodotti, devono presentare al Ministero della marina mercantile, in duplice copia, di cui una in bollo, domanda nella quale devono indicare che la nave o galleggiante, nel periodo corrispondente alla rata di ammortamento, ha conservato:

1) l'iscrizione nella più alta classe del Registro italiano navale ovvero i motivi per i quali la nave o il galleggiante non sia più iscritto nella più alta classe;

2) i requisiti di nazionalità nel periodo di cui al precedente n. 1).

Art. 13.

Annullamento del contributo di interesse

Qualora le navi o galleggianti a lavori ultimati non risultassero avere le caratteristiche per essere comprese tra quelle indicate nel primo comma dell'art. 2 della legge e qualora dette unità, e quelle di cui all'art. 2 della legge 21 giugno 1964, n. 461, modificato dall'art. 4 della legge 30 maggio 1970, n. 379, non venissero iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale, il Ministro per la marina mercantile procede all'annullamento del decreto di concessione del contributo d'interesse con la conseguente restituzione degli importi indebitamente corrisposti maggiorati degli interessi al tasso legale.

Il provvedimento con cui viene disposto l'annullamento del decreto suddetto è comunicato dal Ministero della marina mercantile al Ministero del tesoro, all'azienda o istituto di credito ed all'impresa interessata.

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1975, n. **163**.

Aggiornamento del regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364, concernente il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 62 e 63 del regio decreto 19 luglio 1906, n. 466;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, modificato dalla legge 23 dicembre 1957, n. 1252;

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1520;

Visto il regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364;

Vista la legge 31 gennaio 1953, n. 44;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225;

Riconosciuta l'opportunità di aggiornare la normativa di cui al regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364, concernente il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ostetrica ha il compito specifico dell'assistenza alla donna, durante la gestazione, il parto e il puerperio normale e dell'assistenza al neonato; inoltre svolge compiti di vigilanza della madre e del bambino, nel quadro della difesa sanitaria della famiglia.

Art. 2.

I compiti di vigilanza di cui all'art. 1 vengono affidati alle ostetriche diplomate a norma del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 e del regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1520, sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di ostetrica, modificati con legge 31 gennaio 1953, n. 44 e con legge 23 dicembre 1957, n. 1252.

Nell'esercizio dei compiti di vigilanza della madre e del bambino, l'ostetrica coadiuva i sanitari nell'assistenza domiciliare; svolge opera di informazione presso le famiglie sulle provvidenze assistenziali esistenti per la protezione della maternità ed infanzia, segnala agli enti ed alle autorità competenti i casi particolarmente bisognosi di assistenza.

Sulla base delle acquisizioni della scienza medica e seguendo le direttive delle autorità sanitarie, l'ostetrica svolge opera di educazione sanitaria della famiglia e di informazione sulla regolazione delle nascite. Essa, per quanto possibile, vigila sulla osservanza da parte delle donne delle norme pratiche di igiene e le indirizza agli opportuni controlli ed accertamenti ogni qualvolta constati anomalie o disturbi a carico della funzione dell'apparato genitale, segni manifesti o sospetti di infezioni veneree e di neoplasie degli organi genitali e della mammella.

Sulla base delle direttive di cui al comma precedente, l'ostetrica si adopera per l'osservanza nelle famiglie delle norme pratiche di igiene neonatale ed infantile.

Art. 3.

L'ostetrica chiamata da una gestante, qualunque sia il mese di gestazione, deve rendersi conto dello stato generale di salute, del decorso di eventuali precedenti gravidanze, dei fattori che espongono la madre e il feto a rischio e comunque delle condizioni che interessano l'ulteriore decorso della gravidanza ed il parto, impartendo alla gestante le norme necessarie da seguire per il buon andamento della gravidanza e consigliando, quando ne riconosca l'opportunità, la consultazione del medico, o indirizzando la donna ai consultori ostetrici o ai centri di medicina perinatale o agli ospedali.

Essa dovrà comunque richiedere una visita medica generale al terzo mese di gestazione.

Allorquando l'ostetrica abbia notizia o sospetti l'esistenza in una donna gravida di fattori di rischio, quali cardiopatia, nefropatia, ipertensione arteriosa, diabete, anemia, isoimmunizzazione materno-fetale, gestosi, placenta previa, viziature pelviche, pregressa mortalità perinatale o altre affezioni, deve indirizzare la paziente dal medico perché possa predisporsi una efficace terapia in gravidanza e un tempestivo ricovero per l'espletamento del parto in ospedale o comunque in ambiente dotato di attrezzature idonee per una corretta assistenza alla madre ed al neonato.

L'ostetrica deve richiedere l'intervento del medico in tutti i casi nei quali rilevi i sintomi di minaccia di aborto o di aborto in atto.

Art. 4.

L'ostetrica che assiste al parto deve richiedere l'intervento del medico ogni qualvolta rilevi la esistenza di fattori di rischio per la madre e il feto, quali cardiopatia, nefropatia, ipertensione arteriosa, diabete, anemia ed altre affezioni generali, isoimmunizzazione materno-fetale, gestosi, distacco intempestivo di placenta n.i., placenta previa; ovvero quando accerti distocie: della contrazione uterina, del canale osseo e del canale molle del parto, del corpo mobile, del funicolo ombelicale e comunque in tutti i casi di sofferenza fetale.

Inoltre deve essere richiesto l'ausilio del medico nei casi in cui si verificano distocie del secondamento, quali mancato distacco della placenta, ritenzione parziale di placenta e delle membrane; lacerazioni del canale molle del parto; emorragia del *post partum*. L'ostetrica deve, altresì, chiamare il medico in caso di nascita di feto morto o di feto malformato.

L'ostetrica richiede il controllo del pediatra o comunque del medico nelle prime ore di vita per tutti i nati a domicilio.

E' vietato all'ostetrica di praticare interventi manuali o strumentali, fatta eccezione per quelli consentiti dalle istruzioni tecniche sull'esercizio professionale delle ostetriche emanate dal Ministero della sanità.

Art. 5.

Nei primi cinque giorni dopo il parto l'ostetrica è tenuta a visitare la puerpera due volte al giorno, annotando metodicamente la temperatura ed il polso e controllando l'apparato genitale, particolarmente la involuzione dell'utero, l'aspetto dei genitali esterni, la lochiazione, le eventuali emorragie.

Nei casi di puerperio patologico deve chiedere l'immediato intervento del medico.

Art. 6.

L'ostetrica, appena espletato il parto, e dopo apprestate le prime cure al neonato, deve eseguire la profilassi oftalmica secondo le istruzioni del Ministero della sanità.

Deve, inoltre, nei giorni successivi, curare la pulizia del neonato, regolarne l'allattamento e sorvegliarne l'accrescimento; deve consigliare il vestiario più idoneo, tenuto conto della stagione e delle condizioni di ambiente, e dare alle madri gli opportuni consigli di puericultura.

Art. 7.

Oltre alle facoltà consentite all'ostetrica nell'esercizio della sua attività professionale per l'assistenza alle gestanti, alle partorienti ed alle puerpere, a norma delle istruzioni del Ministero della sanità, l'ostetrica può praticare tutto quanto è consentito dalle disposizioni in vigore agli infermieri professionali.

In ogni caso è vietato all'ostetrica di prestare assistenza agli infermi affetti da malattie contagiose.

Ai fini della sua partecipazione alla medicina preventiva e sociale, l'ostetrica è autorizzata ad effettuare prelievi di materiale per l'esecuzione di esami citologici.

E' inoltre autorizzata ad eseguire prelievo capillare e venoso di sangue.

Art. 8.

L'ostetrica deve subito annotare nei rispettivi registri, che le sono forniti dall'autorità sanitaria comunale, secondo i modelli stabiliti dal Ministero della sanità, ogni parto ed ogni aborto al quale abbia assistito. Il contenuto dei registri deve rimanere segreto.

Entrambi detti registri devono essere presentati, alla fine di ciascun mese, all'ufficiale sanitario comunale, che vi appone il proprio visto.

Alla fine di ciascun trimestre, l'ostetrica consegna i due registri all'ufficiale sanitario comunale, che trattiene il registro dei parti e trasmette quello degli aborti al medico provinciale.

Art. 9.

L'ostetrica ha l'obbligo:

a) di redigere e rilasciare gratuitamente, per ogni parto al quale abbia assistito, il certificato di assistenza, previsto dall'articolo 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di ostetrica, conforme al modello stabilito dal Ministero della sanità;

b) di denunciare al sindaco ed all'ufficiale sanitario ogni nascita di neonato deforme, secondo i moduli e le istruzioni del Ministero della sanità, a meno che la denuncia non sia fatta dal medico, il cui intervento deve sempre essere richiesto, ai sensi del precedente articolo 5;

c) di segnalare sollecitamente all'ufficiale sanitario la nascita di immaturi o di deboli vitali e di promuovere l'immediato ricovero per gli eventuali interventi assistenziali.

Art. 10.

L'ostetrica deve essere provvista della busta ostetrica il cui contenuto è determinato con decreto del Ministro per la sanità e deve svolgere opera di diffusione delle norme di profilassi perinatale e fornire informazioni sulle istituzioni proposte all'assistenza della donna e del neonato.

Il comune, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 62 e 63 del regolamento approvato con regio decreto-legge 19 luglio 1906, n. 466, deve fornire alla ostetrica condotta i guanti di gomma, gli antisettici, i medicinali ed il pacco ostetrico occorrente per l'assistenza alle partorienti povere.

Le prescrizioni per il conferimento della busta ostetrica e del pacco ostetrico vengono date dal Ministero della sanità.

Art. 11.

E' abrogato il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche approvato con regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364, e ogni altra disposizione regolamentare contraria o comunque incompatibile con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1975

LEONE

MORO — MALFATTI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta « Barbara ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta « Barbara », viene iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato fra le unità ausiliarie, a decorrere dal 1° marzo 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 256

(4474)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1974.

Emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario per diritto di « espresso ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1974, n. 79, con il quale, nell'apportare modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica, è stato fra l'altro fissato in L. 250 il diritto di espresso, oltre la francatura ordinaria per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo ordinario per diritto di « espresso » da L. 250;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1325 del 26 luglio 1974;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione di un francobollo ordinario per diritto di « espresso », nel valore da L. 250.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm 40×24; formato stampa: mm 36×20; dentellatura: 14; colore: azzurro; foglio: 50 esemplari.

La vignetta riproduce nella parte sinistra la coppia di « Cavalli alati », terracotta in altorilievo conservata nel museo etrusco di Tarquinia, emergente su fondo scuro. La parte destra è riservata alle seguenti leggende, in carattere bastone tondo, che si susseguono su cinque righe: « POSTE ITALIANE LIRE 250 ESPRESSO ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1974

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1975
Registro n. 20 *Poste, foglio n.* 372

(4180)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Giacomo Puccini nel cinquantenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1974, n. 313, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1974, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1327 del 18 settembre 1974;

Decreta:

E' emesso un francobollo commemorativo di Giacomo Puccini nel cinquantenario della morte, nel valore da L. 40.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13 1/4×14; tiratura: quindici milioni di esemplari; foglio: 50 esemplari; quadricromia.

La vignetta, ispirata al gusto dell'epoca del massimo successo del compositore, riproduce il ritratto del Maestro in età giovanile, racchiuso in un ovale e circondato da elementi decorativi. Anche i caratteri delle leggende sono in stile. In alto, sono poste la leggenda « GIACOMO PUCCINI » e le date « 1858-1924 »; in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 40 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1974

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1975
Registro n. 20 *Poste, foglio n.* 369

(4183)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo del bimillenario della morte di Marco Terenzio Varrone.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1974, n. 313, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1974, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1327 del 18 settembre 1974;

Decreta:

E' emesso un francobollo commemorativo del bimillenario della morte di Marco Terenzio Varrone, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 ×13 1/4; tiratura: quindici milioni di esemplari; colori: rosso e ocra; foglio: 50 esemplari.

La vignetta raffigura una immaginaria antica lapide romana, contenente la frase tratta dalle « Satire menippee » di Marco Terenzio Varrone: « LEGENDO AUTEM ET SCRIBENDO VITAM PROCUDITO ». In alto, è posta la leggenda « BIMILLENARIO DI VARRONE REATINO 116-27 A.C. »; in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore « L. 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975
Registro n. 20 Poste, foglio n. 370

(4181)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1974.

Ripartizione fra le regioni dello speciale fondo per gli asili-nido alimentato dai contributi di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato;

Visti gli articoli 1 e 2 della stessa legge, per i quali, al fine di realizzare nel quinquennio 1972-76 la costruzione e la gestione di almeno 3800 asili-nido, viene istituito apposito fondo da ripartire tra le regioni per la concessione di contributi in denaro ai comuni;

Visti gli articoli 9 e 10 per i quali lo speciale fondo per gli asili-nido viene alimentato:

a) dai contributi semestralmente versati dallo I.N.P.S. al bilancio dello Stato;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi;

Visto il proprio precedente decreto in data 18 giugno 1974, con il quale è stata effettuata la ripartizione tra tutte le regioni del fondo statale di lire 14 miliardi per l'anno 1974, in conformità del disposto dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 1044;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, lettera *a*), della legge n. 1044, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha versato al bilancio dello Stato, per il primo semestre 1974, la somma di lire 8.750 milioni;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione di tale somma al fine di assicurare continuità di finanziamento nella esecuzione del piano per l'esercizio 1974;

Considerato che la ripartizione del fondo di cui all'art. 9, lettera *a*), in conseguenza, deve avvenire in base ai prospetti approvati con il richiamato proprio decreto del 18 giugno 1974;

Vista la variazione in aumento di lire 8.750 milioni, disposta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, cap. 1116, per l'anno finanziario 1974, con decreto del Ministro per il tesoro n. 178536 del 17 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1974, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 333;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra tutte le regioni di lire 8.750 milioni del fondo speciale alimentato dai contributi di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e versati, per il primo semestre 1974, al bilancio dello Stato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è determinata, per l'ulteriore finanziamento del piano relativo all'anno 1974, come segue:

Regione		Importo
Piemonte	L.	641.273.180
Lombardia	»	1.029.668.305
Veneto	»	579.852.530
Liguria	»	252.378.470
Emilia-Romagna	»	555.841.350
Toscana	»	457.510.415
Umbria	»	147.228.585
Marche	»	223.083.775
Lazio	»	579.496 105
Abruzzi	»	234.128.965
Molise	»	78.483.240
Campania	»	999.341.660
Puglia	»	732.626.125
Basilicata	»	143.321.345
Calabria	»	446.472.090
Valle d'Aosta	»	25.153.415
Trento	»	79.369.165
Bolzano	»	80.504.915
Friuli-Venezia Giulia	»	177.653.455
Sicilia	»	960.468.945
Sardegna	»	326.143.965
Totale	L.	8.750.000.000

Art. 2.

E' impegnata la spesa di L. 8.750.000.000 derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 1116 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1975
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 214

(4258)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1975.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della regione Umbria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42, per integrazioni delle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 concernente il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina, modificato dal decreto ministeriale 3 agosto 1970 e dal decreto ministeriale 9 agosto 1971;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1974 con il quale il territorio della provincia di Terni è stato dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1974 con il quale il territorio della provincia di Perugia è stato dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini esistenti nel territorio della regione Umbria è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della regione Umbria è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(4402)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. MEC-MOR, in Milano, stabilimento di Induno Olona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. MEC-MOR, con sede in Milano, stabilimento di Induno Olona (Varese), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. MEC-MOR, con sede in Milano, stabilimento di Induno Olona (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 febbraio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4448)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1975.

Adeguamento delle pensioni a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, e l'art. 20 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974, relativi alla disciplina per l'adeguamento delle pensioni a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.), in relazione all'andamento del costo della vita;

Visti i dati riportati nel Bollettino mensile di statistica n. 11 del novembre 1974, pubblicato dall'Istituto centrale di statistica;

Constatato che l'indice del costo della vita calcolato dal suddetto Istituto ai fini della scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori dell'industria relativo al mese di settembre 1974 è risultato pari a 253,51, con una variazione in aumento del 13,0 per cento rispetto a quello relativo al mese di febbraio 1974, pari a 224,35, che ha determinato il precedente adeguamento delle pensioni erogate dall'E.N.A.S.A.R.C.O.;

Considerato che la suddetta variazione è superiore a quella minima prevista dal primo comma dell'art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, e che pertanto alla data del 30 settembre 1974 si sono verificate le condizioni per la terza variazione delle pensioni poste a carico dell'Ente anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1975, le pensioni poste a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ivi compresi i trattamenti minimi, liquidate anteriormente al 1° marzo 1974, sono aumentate nella misura del 13,0 per cento del loro ammontare.

Per le pensioni liquidate posteriormente al 28 febbraio 1974, si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, salvo quanto previsto dall'art. 20, quinto comma, del decreto ministeriale 20 febbraio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4518)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo italiano e il Governo indiano per evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese di trasporto aereo, con scambio di note, concluso a Roma il 3 febbraio 1970.

Il 16 aprile 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 aprile 1973, n. 210, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 21 maggio 1973, ha avuto luogo a New Delhi lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo italiano e il Governo indiano per evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese di trasporto aereo, con scambio di note, concluso a Roma il 3 febbraio 1970.

In conformità dell'art. V, paragrafo 2), l'accordo è entrato in vigore il 16 aprile 1975.

(4361)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1975, registro n. 11 Giustizia, foglio n. 192, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal dott. Emilio Licheri, avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, comunicatogli con nota 3 aprile 1973, che rigettava la sua domanda di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(4272)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Campi Bisenzio

Con decreto 10 gennaio 1975, n. 308, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Garille in comune di Campi Bisenzio (Firenze) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 16 particella 369 della superficie di mq 1280, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 5 marzo 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4278)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo in comune di Borgo Velino

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1115/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di alveo abbandonato del fiume Velino, in località S. Antonio del comune di Borgo Velino (Rieti), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8 mappali 621 e 624 della superficie complessiva di mq 6960, ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 settembre 1972 in scala 1:2000 dallo ufficio tecnico erariale di Rieti; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4201)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo in comune di Fiorenzuola d'Arda

Con decreto 21 dicembre 1974, n. 894, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo abbandonato del canale del Molino in comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 39 mappali vari della superficie di mq 1767 ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 febbraio 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4196)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo in comune di Ronco Canavese

Con decreto 10 gennaio 1975, n. 303, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo del torrente Soana in comune di Ronco Canavese (Torino) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 47 letta I/parte, fronteggiante i mappali 361 e 227 della superficie di mq 180 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 13 ottobre 1969 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4277)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Tican dell'impresa Caffaro

Con decreto ministeriale 15 aprile 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tican concessa alla impresa Caffaro con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3818)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Alfatox dell'impresa Verchim Asterias

Con decreto ministeriale 15 aprile 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Alfatox concessa alla impresa Verchim Asterias con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3819)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Landor dell'impresa Verchim Asterias

Con decreto ministeriale 15 aprile 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Landor concessa alla impresa Verchim Asterias con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3821)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Bayer 4889 dell'impresa Bayer Italia

Con decreto ministeriale 15 aprile 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Bayer 4889 concessa alla impresa Bayer Italia con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3820)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Isoclorthion dell'impresa Bayer Italia

Con decreto ministeriale 15 aprile 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Isoclorthion concessa alla impresa Bayer Italia con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3823)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Folisan dell'impresa Antiparassitari B.P.D.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Folisan concessa alla impresa Antiparassitari B.P.D. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3822)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Arseniato di piombo dell'impresa Montedison

Con decreto ministeriale 15 aprile 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Arseniato di piombo concessa alla impresa Montedison con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3829)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Betanet dell'impresa Solplant

Con decreto ministeriale 15 aprile 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Betanet concessa alla impresa Solplant con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3824)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato PP 475 dell'impresa Solplant

Con decreto ministeriale 15 aprile 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato PP 475 concessa alla impresa Solplant con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3825)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Betagran dell'impresa Bioagricola

Con decreto ministeriale 15 aprile 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Betagran concessa alla impresa Bioagricola con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3826)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Pestox 66 dell'impresa Sipcam

Con decreto ministeriale 15 aprile 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Pestox 66 concessa alla impresa Sipcam con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3827)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Allit dell'impresa Schering

Con decreto ministeriale 15 aprile 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Allit concessa alla impresa Schering con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3828)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Invernol A miscibile dell'impresa Sariaf

Con decreto ministeriale 15 aprile 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Invernol A miscibile concessa alla impresa Sariaf con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3830)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 30 maggio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	625,32	625,32	625,30	625,32	624,75	625,30	625,30	625,32	625,32	625,30
Dollaro canadese	610 —	610 —	609,90	610 —	609,70	610 —	610,50	610 —	610 —	610 —
Franco svizzero	249,33	249,33	249,50	249,33	249,35	249,30	249,65	249,33	249,33	249,30
Corona danese	114,65	114,65	114,50	114,65	114,78	114,60	114,65	114,65	114,65	114,65
Corona norvegese	126,70	126,70	126,60	126,70	126,46	126,65	126,64	126,70	126,70	126,70
Corona svedese	158,95	158,95	158,85	158,95	158,65	158,90	158,99	158,95	158,95	158,95
Fiorino olandese	259,75	259,75	260,10	259 —	259,50	259,70	259,95	259,75	259,75	259,70
Franco belga	17,835	17,835	17,83	17,835	17,82	17,80	17,85125	17,835	17,835	17,80
Franco francese	154,60	154,60	155,40	154,60	154,40	154,55	154,65	154,60	154,60	154,60
Lira sterlina	1444,50	1444,50	1445 —	1444,50	1443,50	1444,45	1445,15	1444,50	1444,50	1444,50
Marco germanico	266,05	266,05	266,90	266,05	266,15	266 —	266,42	266,05	266,05	266 —
Scellino austriaco	37,59	37,59	37,63	37,59	37,53	37,55	37,62	37,59	37,59	37,60
Escudo portoghese	25,703	25,703	25,75	25,703	25,65	25,65	25,70	25,703	25,703	25,70
Peseta spagnola	11,204	11,204	11,22	11,204	11,20	11,18	11,2050	11,204	11,204	11,20
Yen giapponese	2,1475	2,1475	2,15	2,1475	2,143	2,18	2,146850	2,1475	2,1475	2,14

Media dei titoli del 30 maggio 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,750
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,150
» 5 % (Ricostruzione)	99,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,875
» 5 % (Città di Trieste)	92,650
» 5 % (Beni esteri)	91,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,900
» 5,50 % » » 1968-83	82,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	83,475
» 6 % » » 1971-86	84,500
» 6 % » » 1972-87	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,325
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,075
» poliennali 7 % 1978	93,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 maggio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	625,31
Dollaro canadese	610,25
Franco svizzero	249,49
Corona danese	114,65
Corona norvegese	126,67
Corona svedese	158,97
Fiorino olandese	259,85
Franco belga	17,843
Franco francese	154,625
Lira sterlina	1444,825
Marco germanico	266,235
Scellino austriaco	37,605
Escudo portoghese	25,701
Peseta spagnola	11,204
Yen giapponese	2,147

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino è vacante la cattedra di diritto internazionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4633)

Vacanza della prima cattedra di fisiologia umana presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari è vacante la prima cattedra di fisiologia umana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4485)

Vacanza della cattedra di anatomia ed istologia patologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari è vacante la cattedra di anatomia ed istologia patologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4486)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma (cattedra di geometria I).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di geometria I) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4487)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 276, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Oggiano Francesco, avverso il provvedimento ministeriale del 10 agosto 1968, n. 5969, con il quale fu respinto il ricorso gerarchico dallo stesso avanzato avverso il disposto recupero di somme erroneamente corrispostegli a titolo di indennità chilometrica ex legge 15 aprile 1961, n. 291.

(3807)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1975, registro n. 24 Istruzione, foglio n. 34, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Aita Antonietta, per l'annullamento della decisione 29 gennaio 1968, n. 63890, adottata dal provveditore agli studi di Roma, su conforme parere della commissione dei ricorsi operante presso il provveditorato stesso, di reiezione del gravame gerarchico proposto dalla ricorrente avverso la punizione disciplinare della « censura » inflittagli dal capo d'istituto, a norma dell'art. 16, n. 2, della legge 19 marzo 1955, n. 160.

(3808)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1975, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 70, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Vallata Tullio, avverso il provvedimento ministeriale n. 11487 del 12 settembre 1969 di nomina in ruolo e assegnazione all'istituto tecnico industriale di Portogruaro quale insegnante tecnico pratico straordinario per il laboratorio di macchine a fluido e tecnologia meccanica.

(3809)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1975, registro n. 24 Istruzione, foglio n. 31, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Paoletti Federico avverso il provvedimento ministeriale n. 8271 del 20 maggio 1968, con cui è stata respinta l'istanza del ricorrente stesso riguardante la decorrenza della sua nomina a professore straordinario di ruolo *A* per l'insegnamento di scienze naturali, geografia generale ed economica negli istituti di istruzione tecnica.

(3810)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1975, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 227, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario 30 luglio 1973 del dott. Ezio Curiale avverso il provvedimento 7 aprile 1973, con cui la gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane aveva disposto la di lui promozione al grado di ispettore, a decorrere dal 1° marzo 1973.

(4103)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cinisello Balsamo

Con deliberazione della giunta regionale 4 marzo 1975, n. 12485, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cinisello Balsamo (Milano), adottato con deliberazione consiliare 21 dicembre 1972, n. 392.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 29 novembre 1973, n. 612 e 5 giugno 1974, n. 288.

(4295)

REGIONE PIEMONTE

Approvazione del piano di zona del comune di Verzuolo

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 febbraio 1975, n. 451, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Verzuolo (Cuneo).

(4296)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a due posti di marconista ed assistente radiotecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva per uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1974, n. 304, concernente l'adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia, i ruoli organici dei marconisti ed assistenti radiotecnici di questo Ministero risultanti dalla tabella allegata al decreto ministeriale emanato di concerto con quello per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione in data 3 febbraio 1971 registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1971, registro n. 12, foglio n. 201, sono stati aumentati, tra gli altri, di quattro unità complessivamente;

Che anche in pendenza del provvedimento di riordino del ruolo organico predetto giusta il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, le suddette unità di personale possono considerarsi vacanti nella qualifica iniziale del ruolo dei marconisti ed assistenti radiotecnici;

Ritenuto che per l'assolvimento dei compiti imposti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia e degli altri compiti di istituto del magistrato alle acque, è opportuno assumere il personale suddetto mediante pubblico concorso a carattere regionale, ed, in considerazione dell'urgenza, abbreviandosi i termini per la presentazione delle domande;

Ritenuto che nel ruolo di che trattasi sussistono quattro vacanze di cui due da accantonare per le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 maggio 1968, n. 482 a completamento delle aliquote di riserva per assunzioni mediante chiamata diretta delle varie categorie e che pertanto dei suddetti quattro posti solo due sono disponibili per essere messi a pubblico concorso;

Considerato che i posti da mettere a pubblico concorso vengono recati in aumento nel ruolo organico di che trattasi per effetto del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1186, e, pertanto, un terzo dei posti stessi deve essere riservato a personale di questa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso pubblico regionale, per esami, a due posti di marconista ed assistente radiotecnico in prova presso gli uffici di questo Ministero aventi sede nel Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di marconista ed assistente radiotecnico in prova, nel ruolo della carriera esecutiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto.

Dei predetti due posti, uno è riservato al personale di questa amministrazione in possesso dei titoli prescritti negli articoli seguenti.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso potrà essere trasferito o distaccato ad uffici aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, solo dopo che avrà compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità che saranno comunicati all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente.

Costituirà titolo preferenziale, a parità di merito l'aver prestato lodevolmente servizio, per almeno un anno, presso le stazioni radio ed inoltre, per i marconisti, il certificato di radiotelegrafista internazionale di prima e seconda classe;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 devono essere presentate a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, con sede in Roma, piazza di Porta Pia, nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nello art. 2, punto 2);

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari; la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza, nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti eventuali rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè di quelle non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè delle domande con la firma in calce non autenticata o non recanti il visto prescritto.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non conterranno tutte le indicazioni sopra precisate circa il possesso dei requisiti di ammissione al concorso.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo a Venezia e consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 2).

Per lo svolgimento delle prove, si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritta e pratica avranno luogo nei giorni 25 e 26 luglio 1975 in Venezia, presso il magistrato alle acque e provveditorato alle opere pubbliche sito in via Riva del Vin n. 19, dove i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei documenti di riconoscimento di cui al successivo art. 6, senza alcun altro preavviso.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prova scritta ed almeno 6/10 in quella pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale e pratica sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alle dette prove sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa. La seduta della prova orale è pubblica.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle due prove la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta e del voto ottenuto in quella orale e pratica.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) il libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno, altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione nel relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. I certificati di cui ai numeri 2) e 4) dovranno attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova lo stipendio nella qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: Bucalossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 48

Allegato 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto della prova scritta i seguenti argomenti di tecnica professionale:

1) principi elementari di elettrofisica;

2) principi elementari di elettrotecnica generale e di radiotecnica.

La prova pratica comprende:

a) ricezione di un testo di linguaggio convenuto, composto di 1000 caratteri, trasmessi i primi 700 alla velocità di 110 caratteri al minuto, ed i rimanenti alle velocità di 130 caratteri al minuto;

b) trasmissione corretta alla velocità di 100 caratteri al minuto di un testo di lingua straniera composto di 1000 caratteri;

c) norme pratiche e operazioni da eseguire per mettere in funzione un trasmettitore ed un ricevitore;

d) uso dei più comuni apparecchi di misura;

e) riparazione delle avarie più comuni negli apparecchi di cui alle lettere *c*) e *d*).

Sono oggetto del colloquio i seguenti argomenti oltre quelli su cui vertono le prove scritte:

a) elementi di elettrofisica ed elettrotecnica generale e di radiotecnica:

1) nozioni elementari sulla costituzione della materia (molecole, atomi, elettroni, etere);

2) nozioni elementari di meccanica (cinematica, statica e dinamica) velocità, accelerazione, forza, massa, lavoro, potenza, energia, unità di misura;

3) nozioni elementari sui moti ondulatori e sulla propagazione dell'energia;

4) nozioni di elettrostatica, cariche elettriche, legge di Coulomb, quantità di elettricità, unità di misura, distribuzione delle cariche di equilibrio, potere delle punte, gabbie di Faraday, induzione elettrostatica;

5) campo elettrico, forza elettrica, linee di forza, superficie di livello, potenziale elettrico, unità di misura;

6) capacità, unità di misura, condensatori, cenni sul loro calcolo numerico, costante dielettrica;

7) nozioni elementari di magnetismo, masse magnetiche, campi magnetici, momento magnetico, intensità di magnetizzazione, filetti magnetici, lamine magnetiche, induzione magnetica, permeabilità magnetica, circuiti magnetici;

8) isteresi; magnetismo terrestre;

9) nozioni elementari di elettrodinamica, corrente elettrica, forza elettromotrice, intensità, resistenza, resistenza specifica, densità di corrente, unità di misura;

10) circuito elettrico, legge di Ohm, leggi di Kirhoff, applicazioni termoelettriche, legge di Jaule;

11) nozioni di elettromagnetismo, campi magnetici e dovuti a correnti rettilinee circolari, regole di Ampère e di Maxwell, solenoidi, cenni sul principio dell'equivalenza, elettromagneti;

12) elettrodinamica, leggi di Ampère, applicazioni principali;

13) induzione elettromagnetica; regola di Fleming, legge di Lenz, legge di Neumann, induzione mutua;

14) autoinduzione, extracorrenti, coefficienti di mutua induzione, bobine di induttanza, cenno sul loro calcolo numerico;

15) correnti alternate, correnti sinusoidali, frequenza fase, ampiezza valore efficace, pulsazione, cenni sulla rappresentazione vettoriale, circuiti a corrente alternata, effetti della resistenza, induttanza e capacità, sfasamento, fattore di potenza, angolo di perdita, risuonatori;

16) cenni sulle correnti polifasi, correnti trifasi, concatenamento a triangolo, concatenamento a stella, centro elettrico, neutro;

17) strumenti di misura, principi sui quali sono basati strumenti speciali per la corrente alternata;

18) pile ed accumulatori, rispettive manutenzioni;

19) dinamo, alternatori, motori a corrente continua ed alternata, gruppi convertitori;

20) trasformatori, cabine di trasformazione, centrali distribuzione dell'energia elettrica;

21) effetti fisiologici della corrente in relazione ai potenziali ed alle frequenze, norme di garanzia da usarsi negli impianti ai fini della sicurezza individuale, infortuni e modi di prestare soccorsi d'urgenza;

22) parafulmini di Franklin e Molsens, principi sui quali si basano, protezione degli apparecchi contro le scariche atmosferiche, messe a terra;

23) nozioni generali sui principi sui quali è fondata la radiotelegrafia;

24) nozioni sulle oscillazioni elettriche e sulle onde elettromagnetiche, frequenza, lunghezza d'onda, metodi e strumenti di misura;

25) nozioni sui circuiti oscillanti, principi sui quali si basano, loro accoppiamento, circuiti oscillanti chiusi, circuiti oscillanti aperti, aerei;

26) effetto Edison, valvole termoionìche, principio di funzionamento, loro classificazione in rapporto al numero degli elettrodi;

27) rettificazione della corrente alternata, valvole a vapore di mercurio, principi sui quali si basano, celle filtranti;

28) usi principali della valvola termoionica, circuiti oscillatori, circuiti rettificatori, circuiti amplificatori;

29) principali circuiti trasmittenti, circuito di Hartley, circuito Meisner, circuito Colpitt;

30) principali circuiti riceventi, circuiti a risonanza semplice, circuiti a reazione, circuiti supereterodina, circuiti di superreazione;

31) principio della neutralizzazione, circuiti relativi, applicazione agli apparecchi trasmittenti e riceventi;

32) disposizione generale di un apparecchio trasmittente, disposizione generale di un apparecchio ricevente;

33) ricezione delle onde persistenti, ricezione delle onde modulate, ricezione in grafia, oscillatori di nota;

34) trasmissione in fonia, microfoni, tipi vari e principi sui quali si basano;

35) ricezione in fonia, telefoni ed altoparlanti, principi sui quali si basano;

36) circuiti radiotelefonici in trasmissione ed in ricezione, preamplificatori, qualità della riproduzione, cenno di elettroacustica;

37) piezoelettricità, quarzo, impiego dei cristalli nei circuiti trasmittenti, e nei circuiti riceventi;

38) impiego dei cristalli nella trasmissione e ricezione in fonia;

39) alimentazione degli apparecchi trasmittenti e riceventi, alimentazione in continua, alimentazione in alternata;

b) regolamenti sul servizio radiotelegrafico:

1) generalità sul servizio radiomarittimo, traffico di emergenza e di soccorso;

2) convenzione internazionale delle telecomunicazioni in rapporto alle radiocomunicazioni, conoscenza del codice Q;

3) servizio radiotelegrafico del Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . residente in . (provincia di . .) via . . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a due posti di marconista ed assistente radiotecnico in prova per gli uffici di codesta amministrazione aventi sede nel Veneto.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . in data .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza nella regione Veneto.

Data . . . .

Firma . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: *di aver prestato servizio militare di* leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà essere altresì autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO
IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o com-

mutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, articolo 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1, legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, articolo 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2, legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria nona e da 3) a 6) della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 700 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa Associazione nazionale.

(4301)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione al primo anno del 157° corso dell'Accademia militare di Modena di duecentonovantaquattro allievi, per l'anno accademico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al primo anno del 157° corso dell'Accademia militare di Modena di duecentonovantaquattro allievi, così ripartiti:

quarantadue al corso dell'Arma dei carabinieri;

duecentodiciannove al corso delle varie Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio);

quindici al corso del servizio automobilistico;

tre al corso del servizio di commissariato, ruolo sussistenza;

quindici al corso del servizio di amministrazione.

Art. 2.

I corsi hanno la durata di due anni accademici ed avranno inizio il 22 ottobre 1975 presso l'Accademia militare in Modena.

Fino al 15 dicembre 1975 le ammissioni all'Accademia dei concorrenti idonei s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, saranno rinviati dall'Istituto.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, semperchè assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle varie armi saranno assegnati alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata. Per l'assegnazione all'Arma di cavalleria è necessario che l'allievo sia anche in possesso del visus 10/10 senza alcun vizio di refrazione.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli dei servizi automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ruolo sussistenza) saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma o servizio del corso da essi frequentato.

Gli studi del biennio di accademia (corsi delle varie armi e del servizio automobilistico) e del primo anno del corso ordinario delle scuole di applicazione dell'Esercito, sono equiparati, ai sensi della legge 22 maggio 1959, n. 397, al biennio propedeutico di ingegneria.

Per il corso dei carabinieri sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello di applicazione, nelle materie indicate dalla tabella *A* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, in scienze politiche ed in economia e commercio.

Per i corsi del servizio di commissariato, ruolo sussistenza e di amministrazione sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di Accademia, nelle materie indicate dalla tabella *B* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio.

Tra i sottotenenti allievi provenienti dai corsi delle varie armi e del servizio automobilistico, che abbiano superato il corso biennale di accademia con una qualifica particolarmente brillante nelle discipline scientifiche e che abbiano presentato esplicita domanda, potrà essere prescelta una aliquota, non superiore ad un decimo del corso, da avviare ad ultimato biennio applicativo alle Università di Torino o di Roma, per il conseguimento della laurea in una delle discipline scientifico-matematiche utili per il transito nei servizi tecnici.

Disposizioni riflettenti gli allievi della scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare, con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare;

b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;

d) abbiano conseguito nella sessione di esami del 1975 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano celibi;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale ed appartengano a famiglia la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della scuola militare entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La visita medica di cui all'art. 4, lettera *b*), alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati allo esame di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una commissione, che si recherà presso la scuola militare, costituita:

da un generale medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, membro;

dal capo sezione allievi dell'ufficio personale dell'Accademia, membro;

da un ufficiale medico inferiore in servizio presso lo ospedale militare di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso. Il giudizio definitivo, per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare dalla commissione medica prevista dal successivo art. 16.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

Gli allievi in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4 saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia militare in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità.

A parità di voto avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Gli allievi saranno ammessi ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 26.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica, abbiano tra l'altro statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° e il 18° anno di età: m 1,66 se aspiranti all'Arma dei carabinieri, m 1,62 se aspiranti alle varie armi, m 1,60 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 18° e il 20° anno di età: m 1,67 se aspiranti all'Arma dei carabinieri, m 1,63 se aspiranti alle varie armi, m 1,61 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 20° e il 22° anno di età: m 1,68 se aspiranti all'Arma dei carabinieri, m 1,64 se aspiranti alle varie armi, m 1,62 se aspiranti ai servizi;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio se aspiranti alle armi, 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

2) astigmatismo regolare: (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti alle armi, 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti alle armi, 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle accademie delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale ed appartengano a famiglie la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1975, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 dicembre 1975 e cioè nati dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1958;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1975 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di maturità tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri o titolo equipollente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;

diploma di maturità magistrale.

E' pure titolo valido per l'ammissione il diploma di licenza liceale rilasciato dalla Scuola europea (sezione classica, scientifica e moderna).

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano in possesso del diploma, hanno l'obbligo di notificare telegraficamente al comando dell'Accademia l'esito, una volta noto, degli esami.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 10.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora l'aspirante stesso sia minorenne, deve essere indirizzata al comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione, con il bollo e la firma del comandante o dell'ufficiale o del funzionario designato.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

c) elenco dei corsi, previsti dall'art. 1 del presente bando, messi in ordine di preferenza. Non è consentito variare l'ordine di preferenza di tali corsi oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

d) indirizzo esatto del concorrente comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare in Modena. Questa, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, oppure da eventuali ritardi dovuti al servizio postale.

Art. 12.

Alla domanda dovranno essere allegati o trasmessi entro il 15 novembre 1975:

a) titolo di studio originale Il comando dell'Accademia restituirà all'allievo il diploma originale al termine del ciclo di studio o all'atto in cui l'allievo cessa di appartenere allo istituto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata, rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale deve anche risultare la votazione riportata.

In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1975.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata) rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata) rilasciato dal comune di origine o di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre lo arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) certificato (carta bollata) per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

h) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

i) dichiarazione (in carta bollata), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, qualora il concorrente non consegua la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in accademia e computato nell'anzianità di grado;

l) fotografia recente (in formato 4 per 6) del candidato con l'indicazione leggibile del nome e cognome.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 13.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 14.

Il Ministero si riserva la facoltà di eliminare in qualsiasi momento dello svolgimento del concorso quei candidati che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte dell'Accademia per difetto di requisiti necessari.

Art. 15.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, presso i seguenti ospedali militari;

di Torino: per i residenti in Piemonte, Liguria e Lombardia;

di Padova: per i residenti nel Veneto, nel Friuli-Venezia Giulia e nell'Emilia-Romagna;

di Roma: per i residenti nell'Italia centro-meridionale inclusa la Sardegna;

di Palermo: per i residenti in Sicilia e in Calabria,

a cura di una commissione, unica per gli ospedali sopracitati, così costituita:

da un generale medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, membro;

dal capo sezione allievi dell'ufficio personale dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale in cui si svolgeranno gli accertamenti, membro e segretario.

I concorrenti dovranno presentarsi a detta visita muniti di un certificato attestante di aver effettuato di recente gli accertamenti sierologici per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dai competenti organi sanitari comunali o provinciali.

Per i giovani residenti all'estero, la visita medica di prima istanza sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, allo atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti e quelli non presentatisi alla visita medica, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 16.

I candidati fisicamente non idonei, che abbiano chiesto, ai sensi del precedente articolo, nuovi accertamenti, nonchè i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti ad una ulteriore visita presso la sede della Accademia militare da parte di una commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti presso l'Accademia militare, prima dell'esame orale di cui al successivo art. 18, ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della scuola militare.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 18.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

un esame scritto di cultura generale;

un esame orale di matematica.

Art 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice.

Art. 20.

L'esame scritto avrà luogo il mattino dell'11 settembre 1975, alle ore 8,30 presso le sedi dei comandi militari territoriali, comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni per i concorrenti residenti all'estero.

L'accertamento psicologico di cui al precedente art. 17 e l'esame orale avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena a decorrere dal 26 settembre 1975.

Il candidato ammesso all'esame orale potrà, a domanda, completare l'elencazione in ordine di preferenza dei corsi previsti dall'art. 1 del presente bando, qualora l'elenco contenuto nella domanda di ammissione fosse incompleto.

Il programma d'esame orale è riportato nell'allegato 2 al presente bando.

Saranno ammessi all'esame orale i candidati che avranno superato l'esame scritto e siano risultati idonei in sede di visita medica e nell'accertamento psicologico. Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta e orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 21.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psicologico, gli esami di concorso, le modalità e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera *b*), ed all'art 25, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 22.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma delle armi o servizi che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno 1975 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 9;

b) non abbiano superato il 27° anno di età al 31 dicembre 1975 e cioè nati dopo il 31 dicembre 1948;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiori a quelli indicati al precedente art. 9;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura e per i precedenti di servizio.

Art. 23.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia, ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 24.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, su carta bollata, al proprio comandante di corpo entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 11, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda e trasmettere entro il 15 novembre 1975:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera *a*) del precedente art. 12;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata);

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 12.

Art. 25.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievo.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Graduatoria di ammissione

Art. 26.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata in base ai seguenti criteri:

1) gli allievi della Scuola militare, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti in graduatoria in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità. A parità di voto, avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti;

2) i candidati licenziati dagli istituti civili di istruzione ed i sottufficiali dichiarati idonei agli esami di concorso saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati nei suddetti esami.

A parità di media, avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, la destinazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate dal candidato, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto, il candidato, qualunque sia la sua provenienza, che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici, non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà, a domanda, essere assegnato ad un altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Art. 27.

Il comando dell'Accademia trasmetterà al Ministero della difesa, per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con la indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione e destinazione al corso.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti in ordine alfabetico, con il risultato degli esami, dell'accertamento psicologico e degli accertamenti sanitari.

Vincoli di servizio

Art. 28.

Gli allievi ammessi all'Accademia devono contrarre una ferma volontaria di due anni, da commutarsi in una ferma volontaria di tre anni al termine del primo anno di corso, ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari, come militari di truppa.

Gli allievi che, al termine del primo anno di corso, non chiedono la commutazione in ferma triennale della ferma biennale precedentemente contratta sono considerati dimissionari dall'Accademia.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contigente o scaglione di appartenenza, non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità provenienti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno altresì una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanere in servizio per otto anni che, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Trattamento economico degli allievi

Art. 29.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi, nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali, sono a carico dello Stato.

Art. 30.

Agli allievi è attribuito l'assegno giornaliero previsto dalla legge 22 maggio 1969, n. 240. Tale assegno non è, però, dovuto per i corsi che si ripetono.

Metà del suddetto assegno giornaliero, da servire anche per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, è versato mensilmente, a cura del comando dell'Accademia, su apposito libretto di risparmio. L'altra metà è corrisposta per contanti agli allievi. Il deposito sul libretto sarà liquidato agli interessati all'atto della nomina ad ufficiale.

Le quote degli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa saranno versate in tesoreria.

Art. 31.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione con una quota da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro. Nessuno può esserne dispensato. Detta quota è detratta dall'importo depositato sul libretto di risparmio degli allievi.

Sono altresì detratte mensilmente dall'importo da depositare sul predetto libretto:

a) le spese per la manutenzione del vestiario per gli allievi non provenienti dai sottufficiali;

b) le spese di carattere straordinario elencate nel quinto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Le eventuali eccedenze di spesa sono a carico delle famiglie e i relativi importi dovranno essere versati sul conto corrente postale n. 8/12707 intestato all'Accademia militare di Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1975
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 242

ALLEGATO 1
(Articoli 11 e 24 del bando di concorso)

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Al comando dell'Accademia militare
41100 MODENA (1)

Il sottoscritto (2) . . . nato a . . provincia di . . il . domiciliato a . c.a.p. . . . . . provincia di . . . . via . . . n. . . chiede di esse ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1975-76 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (3) . . . . . .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . .

Unisce i seguenti documenti (4):

. . . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . ., addì 1975

Il concorrente (5) .
(firma leggibile)

---

(1) La domanda, anche se indirizzata al comando dell'Accademia militare di Modena, dovrà essere presentata o fatta pervenire entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti allo estero.

(2) Cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante: corso dell'Arma dei carabinieri. corso delle varie armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio), corso del servizio automobilistico, corso del servizio di commissariato (r.s.), corso del servizio di amministrazione.

(4) Ovvero: si riserva di trasmettere entro il 15 novembre p.v. la prescritta documentazione.

(5) Per i giovani minorenni la domanda deve essere vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà.

ALLEGATO 2
(Art. 20 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

CULTURA GENERALE

Prova scritta

La prova consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana;

2) attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione;

3) maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

MATEMATICA

Prova orale

L'esame avrà la durata massima di 30' e verterà su quattro tesi del programma estratto a sorte: due di algebra (la prima fra quelle comprese dalla 1ª alla 5ª; la seconda fra la 6ª e l'8ª, una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all'applicazione.

Algebra I:

1ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico ed operazioni relative; scomposizione in fattori: M.C.D. e m.c.m. fra polinomi, regola di Ruffini; regola del resto.

2ª tesi: Operazioni sulle frazioni algebriche.

3ª tesi: Equazione e disequazione di primo grado ad una incognita; sistemi di equazioni di primo grado a due o più incognite; sistemi di disequazioni di primo grado ad una incognita.

4ª tesi: Radicali; equazioni di secondo grado ad una incognita ed equazioni riducibili ed esse; discussioni delle radici dell'equazione di secondo grado ad una incognita; segno del trinomio di secondo grado; disequazione di secondo grado.

5ª tesi: Semplificazione di espressioni irrazionali; equazioni irrazionali; disequazioni frazionarie.

Algebra II:

6ª tesi: Proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali; logaritmi nel campo reale ed uso delle tavole logaritmiche; progressione aritmetica.

7ª tesi: Calcolo di espressioni logaritmiche; equazioni esponenziali; progressione geometrica.

8ª tesi: Equazioni logaritmiche; sistemi e problemi risolvibili con equazioni o sistemi di secondo grado o riducibili a tali.

Geometria:

1ª tesi: Eguaglianza fra figure piane; punti notevoli del triangolo; equivalenza fra figure piane; teoremi di Pitagora ed Euclide ed applicazioni relative; teorema e sue applicazioni. Similitudini nel piano. Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale); sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2ª tesi: Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo; diedri e triedri; angoloidi; uguaglianze di figure spaziali; equivalenza di solidi; semplici problemi di geometria dello spazio.

3ª tesi: Calcolo di lunghezza di archi di circonferenza; calcolo di aree e volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione delle funzioni circolari loro variazione e rappresentazione grafica; relazioni tra le funzioni circolari di archi supplementari complementari, esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90° 180° e 270°; relazioni tra le funzioni circolari di uno stesso arco; valori delle funzioni circolari di archi particolari (18°, 30°, 45° e 60°).

2ª tesi: Formule di addizione, di sottrazione, duplicazione, bisezione e di prostaferesi; formule parametriche; verifica di identità goniometriche e risoluzione di equazioni goniometriche.

3ª tesi: Teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a triangoli qualsiasi, dei seni, di Carnot, di Nepero e di Briggs; risoluzione di triangoli qualsiasi; area di un triangolo.

4ª tesi: Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Roma, addì 15 maggio 1975

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(4455)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento dei segretari generali di 2ª classe a trentasette segreterie comunali della classe seconda vacanti nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle seguenti segreterie dei comuni della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica:

Provincia di Ancona:
Osimo.

Provincia di Ascoli Piceno:
S. Elpidio a Mare.

Provincia di Bari:
Altamura - Putignano.

Provincia di Bologna:
Molinella.

Provincia di Brescia:
Lonato - Salò.

Provincia di Brindisi:
Ceglie Messapico.

Provincia di Cosenza:
Corigliano Calabro.

Provincia di Cuneo:
Alba - Bra.

Provincia di Enna:
Valguarnera Caropepe.

Provincia di Firenze:
Borgo S. Lorenzo.

Provincia di Forlì:
Forlimpopoli.

Provincia di Grosseto:
Orbetello.

Provincia di L'Aquila:
Avezzano.

Provincia di Livorno:
Portoferraio.

Provincia di Macerata:
Civitanova Marche.

Provincia di Milano:
Cormano - Corsico - Seregno - Vimodrone.

Provincia di Napoli:
Ercolano.

Provincia di Padova:
Montagnana - Piazzola sul Brenta.

Provincia di Palermo:
Carini.

Provincia di Perugia:
Todi.

Provincia di Pisa:
Cascina - Castelfranco di Sotto.

Provincia di Ravenna:
Russi.

Provincia di Roma:
Ciampino.

Provincia di Sassari:
Olbia.

Provincia di Siena:
Sinalunga.

Provincia di Taranto:
Palagiano.

Provincia di Treviso:
Oderzo.

Provincia di Varese:
Castellanza - Malnate.

Art. 2.

A detto concorso possono partecipare, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari generali di 2ª classe i quali abbiano almeno due anni di titolarità ininterrotta nell'ultima sede di servizio alla data del presente bando.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda redatta in carta da bollo da L. 700 e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Prefettura di Roma, con la indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Nella domanda devono essere indicate, nell'ordine di preferenza, le sedi per le quali il candidato intende concorrere.

Alla domanda vanno allegati:

a) i documenti che il candidato ritiene di produrre nel proprio interesse (diploma di laurea, abilitazione all'esercizio delle professioni di procuratore legale, avvocato, notaio, diplomi dei corsi di perfezionamento per segretari comunali, attestazioni di servizi prestati in qualità di reggente o di supplente o con incarichi vari, pubblicazioni, ecc.);

b) elenco descrittivo di tutti i titoli esibiti, compilato con la massima cura e precisione su apposito modulo in distribuzione presso le prefetture.

Art. 5.

Le assegnazioni dei vincitori alle singole sedi messe a concorso saranno disposte secondo l'ordine della graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. A parità di merito ha la precedenza il candidato con maggiore anzianità, stabilita a norma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748.

La graduatoria avrà validità di quarantacinque giorni.

Roma, addì 14 maggio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(4568)

REGIONE PIEMONTE

Sostituzione del presidente e di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Novara in data 5 marzo 1970, n. 1217, con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1969;
Visto il decreto del medico provinciale di Novara in data 31 gennaio 1972, prot. n. 1217/70, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso sopracitato;
Visto il proprio decreto n. 220 in data 23 febbraio 1973, con il quale è stata modificata la costituzione della commissione giudicatrice;

Visto che il dott. Polito Antonio e il dott. Viola Vincenzo, già rispettivamente presidente e componente della predetta commissione hanno rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico e che in loro vece sono stati designati dalla regione Piemonte il dott. Vittorio De Martino in qualità di presidente ed il dott. Antonio Sircana in qualità di componente;

Considerato che occorre procedere alla modifica della costituzione della commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Antonio Polito ed il dott. Vincenzo Viola già presidente e componente della commissione esaminatrice del concorso di cui in premessa sono rispettivamente sostituiti dal dott. Vittorio De Martino, funzionario della carriera direttiva della regione Piemonte, e dal dott. Antonio Sircana, medico provinciale di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Novara, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 13 maggio 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: CATANIA

(4393)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1974, n. 28.
Interventi diretti alla promozione del turismo regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'8 novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, predispone ogni anno il programma tecnico finanziario delle iniziative regionali concernenti:

1) programma e pubblicità turistici;
2) manifestazioni turistiche;
3) ospitalità a giornalisti, ad agenti di viaggio, a banconisti;
4) incentivazione dei piani di propaganda delle agenzie di viaggio, ai quali interessato il movimento turistico regionale;
5) ogni altra attività utile all'incremento del movimento turistico verso la regione.

Art. 2.

Il programma di cui all'articolo precedente, viene redatto in modo analitico e contiene l'indicazione di massima della spesa relativa ai mezzi di informazione, metodi di propaganda, costi di organizzazione e di trasferimento dei manufatti espositivi all'interno e all'estero.

Art. 3.

Il programma tecnico finanziario di cui all'art. 1 è approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il programma si riferisce.

I provvedimenti relativi all'attuazione del programma sono adottati con delibera della giunta su proposta dell'assessore al turismo.

Art. 4.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di L. 90 milioni; per gli anni successivi, l'entità delle autorizzazioni di spesa sarà fissata annualmente con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

All'onere relativo all'anno 1974 si farà fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 1121101 dello stato di previsione della spesa dello stesso anno.

All'onere posto a carico dei bilanci per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti al cap. 1121101 e la spesa sarà fronteggiata con la quota spettante alla Regione sul fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

I fondi iscritti al cap. 1121101 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 con denominazione « Spese per la propaganda turistica » sono impegnati con deliberazione della giunta su proposta dell'assessore al turismo.

Art. 6.

L'approvazione da parte della commissione consiliare del programma tecnico finanziario di cui all'art. 1, comporta la possibilità di assegnare la disponibilità, intera o frazionata, del capitolo relativo agli interventi diretti alla promozione del turismo regionale, a enti pubblici che ne curano la amministrazione, con gestione separata dalla propria, presentando, a consuntivo, il rendiconto delle spese conseguenti alla realizzazione delle singole iniziative promozionali.

L'assegnazione di cui al comma precedente è attuata con delibera della giunta e diviene esecutiva dopo l'apposizione del visto da parte dell'organo di vigilanza.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 31 ottobre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1974, n. 29.
Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'8 novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indicazione dei complessi ricettivi complementari e classificazione

Ai fini della presente legge sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale, in genere, gli allestimenti che non posseggono le caratteristiche e i requisiti previsti dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, recante norme sulla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande:

a) sono alberghi od ostelli per la gioventù quei complessi ricettivi attrezzati per ospitare, per un periodo limitato di tempo e senza fine di lucro, i giovani turisti in transito e i loro accompagnatori, che risultino soci di enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o collettivo;

b) sono campeggi i parchi cintati, dotati di impianti igienico-sanitari adeguati, e accessoriamente di mensa o di spaccio anche alimentare, che sono attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tende o di altri mezzi di pernottamento autonomi. I suddetti complessi sono classificati in quattro categorie con le qualifiche di: sufficiente, buono, molto buono, ottimo.

L'assegnazione a una categoria è obbligatoria e deve essere fatto entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. La classificazione, che opera per un biennio, è assegnata dallo ente provinciale per il turismo competente per territorio unitamente a due rappresentanti della Federcampeggio e a due rappresentanti della Faita uno della provincia e due del comune competenti.

L'ente provinciale per il turismo darà comunicazione della avvenuta classificazione agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e alla giunta regionale. Contro la classificazione da parte dell'ente provinciale per il turismo è ammesso ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data della ricevuta di cui al capoverso precedente. La giunta regionale, sentito l'ente provinciale per il turismo e il comune di competenza, decide con provvedimento definitivo;

c) sono villaggi turistici quei centri di ospitalità per turisti organizzati per il soggiorno in tende o in allestimenti stabili minimi che rappresentino un complesso unitario di servizi;

d) sono case per ferie quei complessi ricettivi stabili attrezzati per ospitare, senza scopo di lucro, in periodi determinati, i dipendenti di amministrazione o aziende pubbliche o private e i soci di associazioni e organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale;

e) sono autostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione per permanenze di riposo e ristoro e assistenza tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito.

Art. 2.

Apertura ed esercizio

L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nello articolo precedente sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione, da richiedersi preventivamente, rilasciata dalla giunta regionale dietro motivato parere dell'ente provinciale per il turismo e della giunta comunale competenti per territorio, in relazione alle caratteristiche dell'iniziativa, all'ubicazione del complesso, alla disposizione e al funzionamento dei servizi comuni.

Art. 3.

Parere dell'ente provinciale per il turismo

Il parere dell'ente provinciale per il turismo è espresso entro il termine perentorio di giorni trenta con deliberazione motivata del consiglio dell'ente alle cui sedute sono chiamati a partecipare, a pena di nullità, il sindaco del comune nel quale deve sorgere il complesso, il provveditore agli studi, il sovrintendente ai monumenti, il medico provinciale, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e il comandante dei vigili del fuoco o loro rappresentanti. Entro lo stesso termine è espresso il parere della giunta comunale.

Art. 4.

Rilascio dell'autorizzazione e ricorsi

Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio, la giunta deve decidere sulla richiesta di autorizzazione e provvedere, entro quindici giorni, alla pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione.

Qualora l'attività dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione di cui all'art. 2 dovrà essere indicato il periodo di apertura.

Contro il provvedimento della giunta è ammesso ricorso, entro trenta giorni, agli organi regionali di giustizia amministrativa.

Art. 5.

Vigilanza, ritiro temporaneo e revoca della autorizzazione

Salva la competenza riservata dalla legge alle autorità di pubblica sicurezza e alle autorità sanitarie, alla giunta regionale compete la vigilanza dei complessi elencati all'art. 1 che la delega all'ente provinciale per il turismo competente per territorio; alla stessa compete, inoltre, disporre il ritiro temporaneo o la revoca dell'autorizzazione di cui al precedente art. 2 quando l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne riconosciuta o abbia dato luogo a gravi irregolarità di ordine tecnico o amministrativo o, comunque, si siano modificate le condizioni originarie sulla cui base venne rilasciata l'autorizzazione.

L'autorizzazione è revocata anche nel caso di scioglimento dell'ente, associazione, azienda o istituto promotore delle iniziative.

Art. 6.

Tasse di concessione governativa

L'autorizzazione di cui all'art. 2 della presente legge è soggetta, all'atto del rilascio e, successivamente, per ciascun anno solare, al pagamento entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, in modo ordinario, della tassa di concessione governativa nelle seguenti misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641:

a) alberghi o ostelli per la gioventù L. 2000;

b) campeggi, villaggi turistici, case per ferie, autostelli e altri allestimenti che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2671, e successive modificazioni, L. 8000.

Art. 7.

Titolare, gestore e rappresentante

L'autorizzazione a favore di enti, organizzazioni, associazioni o aziende può concedersi solo quando sia dagli stessi designato un gestore dell'esercizio che deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

Il titolare o il gestore dell'esercizio possono nominare un proprio rappresentante, che deve esprimere assenso scritto, notificando la nomina stessa alla giunta che ne prende atto.

Il titolare, il gestore e il rappresentante, ove esista, devono presentare, unitamente alla richiesta di autorizzazione e all'atto di assenso, il loro certificato penale e sono responsabili dell'osservanza, nel complesso ricettivo, delle disposizioni previste nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza e in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di enti pubblici territoriali; sono, altresì, soggetti alle disposizioni di cui allo art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate viene conservata presso l'esercizio per un triennio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell'art. 109 del predetto testo unico.

Per i complessi situati in località isolate, le schede di notifica devono pervenire all'autorità di pubblica sicurezza entro tre giorni dall'arrivo dell'ospite.

Art. 8.

Corredo documentale della domanda

Le domande intese a ottenere l'autorizzazione prevista allo art. 2 della presente legge dovranno essere trasmesse in carta legale alla giunta regionale per il tramite dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio, che ne cura l'istruttoria, e dovranno essere corredate:

a) della pianta planimetrica dei locali ove si tratti di alberghi per la gioventù, case per ferie o autostelli;

b) della pianta planimetrica dell'area da adibirsi a campeggio o villaggio turistico, con l'indicazione dei vari servizi;

c) della relazione tecnica e sanitaria contenente la descrizione degli impianti e dei servizi nonchè la precisa ubicazione degli stessi;

d) di una nota esplicita contenente, oltre alle complete generalità del richiedente, ogni utile notizia atta a illustrare la natura del complesso e la sua massima capacità ricettiva. Dovranno altresì essere precisati il periodo di apertura e le tariffe dei vari servizi che, successivamente, dovranno essere esposte al pubblico in modo ben visibile;

e) dell'atto comprovante la libera disponibilità del suolo sul quale il campeggio sorge o dovrà sorgere;

f) della prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 9.

Limiti dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art. 2 non abilita il titolare dello esercizio alle attività di spaccio, mensa, autorimessa o alla vendita, pur limitatamente agli ospiti, di bevande analcooliche, alcooliche e superalcooliche o alle attività di commercio per l'esercizio delle quali il titolare è tenuto a munirsi di idonee licenze rilasciate dalle competenti autorità.

Art. 10.
Applicabilità della legge
Chiusura temporanea volontaria

La presente legge si applica anche ai complessi in funzione all'atto della sua entrata in vigore.

Per tali complessi deve essere chiesta, non oltre tre mesi dalla data anzidetta, l'autorizzazione di cui all'art. 2.

Qualora l'autorizzazione non abbia carattere stagionale, il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso ne deve informare, indicandone la durata, la giunta regionale e l'ente provinciale per il turismo.

Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è tuttavia ammessa una sola proroga fino a sei mesi per fondate ragioni da vagliarsi dalla giunta regionale.

Art. 11.
Sanzioni

A chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati dalla presente legge senza averne ottenuto l'autorizzazione o comunque contravvenga alle disposizioni previste dall'art. 10, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326.

Art. 12.
Regolamento di esecuzione

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge verrà emanato il decreto del presidente della giunta per l'approvazione del regolamento di esecuzione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 31 ottobre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1974, n. 30.
Costituzione collegio dei revisori dei conti negli enti provinciali per il turismo e nelle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'8 novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il collegio dei revisori dei conti per ciascun ente provinciale per il turismo e per ciascuna azienda autonoma di soggiorno e turismo è composto di tre membri nominati con decreto del presidente della giunta regionale e designati dal consiglio regionale con voto limitato.

Uno dei componenti deve, in ogni caso, essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti della provincia di competenza.

I revisori durano in carica 5 anni e il loro mandato non può essere rinnovato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 31 ottobre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1974, n. 31.
Erogazione per l'anno 1973 di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'8 novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli enti pubblici e alle imprese che esercitano professionalmente autoriservizi di linea ordinaria per viaggiatori di concessione regionale, possono essere accordati contributi della Regione in relazione all'esercizio svolto nel 1973.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto economico relativo al 1973 di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di gran turismo e internazionali, concesso all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.

I contributi, da erogarsi entro i limiti di cui al successivo art. 6, sono i seguenti:

a) contributo pari al 10 per cento dell'introito netto relativo alla vendita degli abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale, risultante dalle denunce agli uffici fiscali;

b) contributo in relazione alle percorrenze effettuate sino a un massimo di L. 30 per autobus/km.

Il contributo complessivo è raddoppiato per le autolinee di imprese pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica, per quelle linee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zone montane o che superino il dislivello di 500 metri, e infine per le autolinee di imprese private che nel 1973 non abbiano raggiunto complessivamente i 100.000 autobus/km di percorrenza sulle autolinee regionali.

Art. 2.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata, espressa in autobus/km, relativa alle corse previste dai disciplinari delle sole autolinee di concessione regionale e alle corse-bis denunciate.

Art. 3.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio secondo le norme di esercizio stabilite dal disciplinare di concessione e che non abbiano rispettato il contratto di lavoro e la legislazione sociale o che non abbiano rispettato il disciplinare o che abbiano scientemente esposto nella domanda intesa a ottenere il contributo stesso dati di fatto non rispondenti a verità.

Sono altresì escluse le imprese che nel 1973 abbiano sospeso o non riattivato una o più linee gestite in concessione.

Qualora all'atto dell'erogazione del contributo la titolarità della concessione risulti trasferita, con regolare autorizzazione, ad altro concessionario, il contributo è assegnato in parti proporzionali al cedente e al concessionario a far tempo dalla data in cui il trasferimento è stato autorizzato.

Non sono ammesse al contributo le autolinee per le quali lo Stato o la Regione intervenga, anche indirettamente, con sovvenzioni o sussidi di esercizio.

Art. 4.

La domanda di contributo dovrà essere presentata, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla regione Marche, assessorato ai trasporti, direzione compartimentale dei trasporti in concessione.

Detta domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione del concessionario, nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate negli articoli 1 e 3;

conto economico della gestione 1973 relativo a tutte le attività aziendali;

elenco di tutte le autolinee esercitate su concessione statale, regionale e comunale, con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio (percorrenza annua autobus/km, ricavi dalla vendita dei biglietti a tariffa normale e di tessere o abbonamenti a tariffa preferenziale);

copia delle denunce presentate agli uffici fiscali relative agli introiti dell'anno 1973;

elenco dei canoni postali e di ogni altro eventuale canone o sussidio percepito nel 1973 da province, comuni e altri enti;

indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per il 1973;

eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria all'istruttoria.

Art. 5.

Le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale, tenendo conto dei criteri espressi nei precedenti articoli 1, 2 e 3. Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 750.000.000.

Tale spesa fa carico al cap. 1092102, che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, con la denominazione «Contributi per l'anno 1973 agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori» e con lo stanziamento di L. 750.000.000.

All'onere predetto si fa fronte, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dei seguenti capitoli di bilancio 1973, per l'importo controindicato:

a) cap. 17801 «Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti in corso»; L. 500.000.000;

b) cap. 27101 «Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti in corso»; L. 250.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 5 novembre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1974, n. 32.

Modifica della legge regionale 30 luglio 1974, n. 17: Interventi straordinari in dipendenza dei provvedimenti restrittivi sulla circolazione stradale diretti a sostenere l'economia dei comuni e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo che gestiscono direttamente impianti sciistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*8 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 17, sono così modificati: «Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di L. 67.000.000.

Alla copertura dell'onere di L. 67.000.000, per l'anno 1974, si provvede con la riduzione del cap. 1144001 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» per L. 45.000 000 e del cap. 1145001 «Fondo di riserva per le spese impreviste» per L. 22.000.000.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 5 novembre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1974, n. 33.

Norme per il funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*8 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organo regionale di controllo previsto dall'art. 130 della Costituzione e dall'art. 61 dello statuto regionale è strutturato nella regione Marche in forma decentrata ed è costituito dal comitato regionale avente sede in Ancona e dalle sezioni autonome aventi sede in Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

Il comitato regionale esercita l'attività di controllo su tutti gli atti delle amministrazioni provinciali, dei consorzi ai quali partecipa l'amministrazione provinciale, degli enti ospedalieri regionali e provinciali e di altri enti provinciali e interprovinciali i cui atti siano sottoposti, dalle leggi dello Stato, al controllo dell'organo regionale, a norma dell'art. 61 dello Statuto e della presente legge.

Le sezioni autonome esercitano l'attività di controllo su *tutti gli atti dei comuni, dei consorzi ai quali partecipano i* comuni, degli enti ospedalieri non compresi nel precedente comma, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli enti comunali di assistenza, delle comunità montane e degli enti che amministrano beni di uso civico, a norma dello art. 61 dello statuto e della presente legge.

Il controllo sugli atti delle aziende e degli enti di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni, è esercitato dal comitato regionale per le aziende ed enti provinciali e dalle sezioni autonome, secondo le rispettive competenze territoriali, per le aziende ed enti comunali. Il controllo è esercitato nelle forme e nei limiti di cui all'art. 17 del regio decreto citato.

I controlli di legittimità e di merito, da parte del comitato regionale e delle sezioni autonome, sugli atti degli enti indicati nei commi precedenti sostituiscono e assorbono ogni e qualsiasi controllo sui medesimi atti anteriormente previsti con qualsiasi denominazione e sotto qualsiasi forma.

L'organo regionale di controllo conforma i metodi della sua attività alle norme della Costituzione e dello statuto che garantiscono e promuovono l'autonomia degli enti locali.

Art. 2.

Il comitato di controllo, costituito nei modi stabiliti dalla legge della Repubblica, è nominato dal presidente della giunta regionale.

Spetta inoltre al presidente della giunta la costituzione delle sezioni autonome del comitato.

I relativi decreti di nomina stabiliscono la data di insediamento.

Il comitato e le sezioni durano in carica quanto il consiglio regionale ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti.

Art. 3.

Nella seduta di insediamento il comitato e ciascuna sezione autonoma eleggono, a scrutinio segreto, con distinta votazione e a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente e il vice presidente scelti tra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale.

Qualora dopo due votazioni nessun membro abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, è eletto presidente l'esperto che nella successiva votazione ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il membro effettivo designato dal consiglio regionale con maggior numero di voti; a parità di voti anche del consiglio risulta eletto il più anziano di età.

Le stesse modalità si applicano per la elezione del vice presidente.

Art. 4.

Il comitato regionale e le sezioni sono rappresentati dai rispettivi presidenti. I presidenti del comitato e delle singole sezioni convocano e presiedono le sedute, assegnano le pratiche ai componenti per la relazione, curano l'esecuzione delle decisioni dei rispettivi collegi e i rapporti con il presidente della giunta, con la giunta e con il consiglio regionale.

Il comitato regionale, sentite le singole sezioni, redige una relazione sulla attività svolta nell'anno solare e la trasmette, entro il mese di febbraio, al presidente della giunta e al presidente del consiglio.

Il consiglio regionale può discutere la relazione in apposita riunione.

Art. 5.

Il vice presidente del comitato regionale di controllo e delle sezioni autonome sostituisce il rispettivo presidente in caso di loro assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento anche del vice presidente, assume le funzioni di presidente il terzo componente elettivo.

In caso di assenza o di impedimento di tutti i componenti elettivi effettivi, assume le funzioni di presidente il componente elettivo supplente più anziano.

L'anzianità si desume dalla data di nomina e, a parità della data di nomina, dal numero di voti riportati; a parità di voti prevale l'età.

Art. 6.

Il componente del comitato regionale di controllo o di una sezione autonoma che non intervenga, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive del proprio collegio, decade dall'ufficio.

Le cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità, previste da legge della Repubblica, importano egualmente la decadenza a norma dei successivi capoversi.

La causa di decadenza è contestata, dal presidente della giunta regionale, all'interessato, il quale ha facoltà di controdedurre nei dieci giorni successivi.

La decadenza dei componenti elettivi è pronunciata dal consiglio regionale, su proposta motivata del presidente della giunta regionale.

La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è pronunciata e comunicata dal presidente della giunta regionale al commissario di governo o al presidente del tribunale amministrativo regionale o all'amministrazione provinciale per le sostituzioni di rispettiva competenza.

Qualora il componente incorra in una delle ipotesi di incompatibilità, il presidente della giunta regionale gli chiede di optare entro il termine di dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali si provvede in conformità a quanto stabilito nel quarto e quinto comma del presente articolo.

Art. 7.

Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al presidente del comitato o della sezione di appartenenza.

Il comitato o la sezione ne prende atto nella prima seduta successiva e ne dà immediata comunicazione al presidente della giunta regionale per gli ulteriori adempimenti.

Art. 8.

Qualora, per qualunque motivo, uno dei componenti del comitato regionale o delle sezioni autonome abbia cessato di farne parte, si provvede a sostituirlo, nei modi seguiti per la nomina, salvaguardando, comunque, per quanto riguarda i membri elettivi, l'iniziale rappresentanza della minoranza.

Il membro subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente da lui sostituito.

Art. 9.

Il comitato regionale di controllo e le sezioni autonome possono essere sciolti in caso di accertata impossibilità di funzionamento.

Lo scioglimento è disposto con decreto del presidente della giunta regionale su conforme parere del consiglio che decide con l'intervento di almeno due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.

Con lo stesso decreto il presidente della giunta provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione dell'organo di controllo.

Art. 10.

Spetta al consiglio regionale definire l'ordinamento degli uffici e la dotazione organica da assegnare al comitato e alle sezioni autonome.

L'assegnazione del personale, nei limiti della dotazione organica, è effettuata dalla giunta.

Il personale in servizio presso gli uffici dell'organo di controllo è alle dipendenze funzionali del comitato o delle singole sezioni ai quali è assegnato, ferma restando la dipendenza organica dalla giunta e l'unicità del ruolo del personale della Regione.

Art. 11.

Il segretario del comitato regionale e di ciascuna sezione è designato dal presidente della giunta regionale ai sensi dello art. 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il segretario dipende funzionalmente dal presidente del collegio al quale è assegnato.

Il segretario assiste alle adunanze del collegio, cura l'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze, sottoscrive le decisioni del comitato o delle sezioni sui singoli atti controllati, è responsabile del corretto e regolare funzionamento degli uffici del collegio.

Art. 12.

Il presidente della giunta, con lo stesso provvedimento con il quale viene designato il segretario, designa il funzionario che sostituirà il segretario stesso in caso di assenza o di impedimento.

Art. 13.

Il comitato regionale e le sezioni autonome svolgono collegialmente le funzioni di controllo e la relativa attività organizzativa, decidono sul calendario dei lavori, stabiliscono i criteri per la designazione dei relatori.

Le riunioni hanno luogo almeno due volte la settimana in giorni fissati a orario stabilito nella sede del rispettivo collegio e sono convocate dal presidente.

L'avviso delle convocazioni delle adunanze ordinarie è rimesso, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, ai componenti effettivi e supplenti almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

E' in facoltà dei presidenti di convocare i collegi ogni qualvolta ne ravvisino la necessità mediante avviso telegrafico con le indicazioni dell'ordine del giorno da diramarsi a tutti i componenti almeno 24 ore prima dell'ora dell'adunanza.

In caso di particolare urgenza il collegio può deliberare, all'unanimità, la trattazione, seduta stante, di un oggetto non compreso nell'ordine del giorno.

Il collegio può deliberare, a maggioranza di voti, il rinvio alla successiva adunanza di uno o più oggetti posti nell'ordine del giorno.

La documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede del collegio almeno due giorni, non festivi, precedenti la data dell'adunanza, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

I componenti supplenti non elettivi sostituiscono i corrispondenti membri effettivi.

In caso di assenza di un membro effettivo eletto dal consiglio regionale la sostituzione avverrà con un membro supplente elettivo rispettando la rappresentanza numerica espressa dalla maggioranza e dalla minoranza consiliare.

I componenti supplenti partecipano alle sedute. Partecipano altresì alle votazioni in caso di assenza o impedimento dei rispettivi membri effettivi e possono essere nominati relatori.

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo dell'ufficio almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 14.

L'adunanza si apre con la verifica del numero legale. Per la validità delle adunanze è necessario la presenza di almeno quattro componenti, siano essi effettivi o supplenti.

Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza; qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il presidente dichiara chiusa l'adunanza facendone inserire menzione nel verbale.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Ai fini del risultato della votazione i voti di astensione non sono computati.

In caso di parità prevale il voto del presidente. I componenti dell'organo di controllo si esprimono a voto palese.

I componenti del collegio debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alle deliberazioni concernenti atti ai quali siano direttamente interessati o che interessino loro congiunti o affini sino al quarto grado civile o il loro coniuge.

Art. 15.

Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere un cenno sommario delle questioni trattate e delle decisioni adottate.

Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle riunioni non tenute o sospese per mancanza del numero legale, con indicazione dei nomi dei componenti assenti o che si sono assentati nel corso della riunione e di quelli che hanno preventivamente giustificato l'assenza.

Ogni componente del collegio ha facoltà di fare inserire a verbale il proprio motivato dissenso. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 16.

Il comitato regionale e le sezioni autonome, al fine di attuare una forma di controllo improntato alla più ampia collaborazione con le amministrazioni locali e di acquisire la più completa conoscenza di particolari argomenti, possono invitare alle proprie sedute gli amministratori dell'ente interessato perchè forniscano chiarimenti sull'atto sottoposto a controllo.

Gli amministratori dell'ente interessato devono essere sentiti dal collegio nel caso di loro richiesta. Nei casi di istituzione, modificazione o soppressione di consorzi provinciali o comunali il comitato o la sezione competente sente, in unica seduta, gli amministratori di tutti gli enti interessati al consorzio.

Gli amministratori hanno la facoltà di farsi assistere durante le audizioni, da un funzionario dell'ente.

Le decisioni del comitato e delle sezioni vengono adottate in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 17.

Gli atti soggetti a controllo, pubblicati a norma delle vigenti leggi, sono trasmessi al comitato o alla sezione competente in triplice copia autenticata unitamente a un elenco descrittivo.

Agli effetti dei termini previsti dalla presente legge la decorrenza viene desunta dal timbro-data apposto dall'ufficio competente del comitato o della sezione su una copia delle deliberazioni o dell'elenco di esse da restituire immediatamente all'ente interessato.

Art. 18.

Il comitato regionale di controllo e le sezioni autonome esercitano, secondo le rispettive competenze, il controllo di legittimità sugli atti degli enti indicati all'art. 1 della presente legge.

Salvo quanto previsto per il controllo di merito, gli atti degli enti soggetti a controllo di legittimità divengono definitivamente esecutivi se nel termine di venti giorni dalla data del loro ricevimento da parte dell'organo di controllo, questo non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.

La decisione motivata di annullamento deve essere comunicata all'ente interessato anche a mezzo telegramma entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'atto.

Per la deliberazione di approvazione del bilancio il termine di cui ai precedenti commi è di quaranta giorni.

L'organo di controllo può richiedere all'ente interessato, entro i termini stabiliti nei commi precedenti e per non più di una volta per lo stesso atto, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

In tale caso la decorrenza dei termini è interrotta e inizia nuovamente alla data di ricevimento da parte dell'organo di controllo dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti.

Gli esposti presentati all'organo di controllo contro gli atti indicati all'art. 1 della presente legge, non possono essere motivo di sospensione dei termini di cui ai commi precedenti.

Non possono essere adottati provvedimenti condizionanti o modificativi dell'atto sottoposto a controllo.

Art. 19.

Il controllo di merito è limitato agli atti per i quali è previsto dalle leggi della Repubblica e in particolare a quelli concernenti:

a) bilanci preventivi e loro variazioni;
b) storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio;
c) atti vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
d) regolamenti degli enti soggetti a controllo;
e) assunzione diretta di pubblici servizi;
f) rette di degenza degli enti ospedalieri.

Nell'esercizio del controllo di merito sugli atti di cui al comma precedente si tiene conto degli indirizzi fissati dal consiglio regionale.

Il controllo di merito è esercitato nella forma di richiesta motivata di riesame, entro venti giorni dal ricevimento dello atto.

Per la deliberazione di approvazione del bilancio il termine di cui al precedente comma è di quaranta giorni.

Le deliberazioni diventano esecutive se entro i termini indicati rispettivamente al terzo e quarto comma del presente articolo l'organo di controllo non decida la richiesta di riesame.

I termini di cui sopra sono interrotti se, prima della loro scadenza, l'organo di controllo chiede all'ente interessato, per non più di una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Ove il consiglio dell'ente interessato confermi, senza modificazioni e a maggioranza assoluta dei componenti, la deliberazione per la quale è stato richiesto il riesame, l'atto confermato diventa esecutivo dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e l'invio della deliberazione di conferma all'organo di controllo entro otto giorni dalla sua adozione.

Resta salva la potestà di annullamento da parte dell'organo di controllo per vizi di legittimità sopravvenuti nell'atto di conferma.

Il provvedimento deve essere adottato entro venti giorni dalla data di ricevimento dell'atto.

Le deliberazioni di totale o parziale modifica, in conformità dei rilievi dell'organo di controllo, sono soggette al solo controllo di legittimità.

Art. 20.

Il comitato regionale e le sezioni autonome esercitano il controllo di legittimità e di merito sugli atti degli enti ospedalieri in conformità a quanto stabilito dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Per l'esame degli atti degli enti ospedalieri il comitato di controllo è integrato dal medico provinciale del capoluogo di regione, le sezioni dal rispettivo medico provinciale.

Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di quattro membri del collegio ivi compreso il medico provinciale.

Art. 21.

Il potere di controllo sostitutivo sugli enti, già attribuito al prefetto, alla giunta provinciale amministrativa e ad altri organi periferici dello Stato, è esercitato, ai sensi dell'art. 130 della Costituzione, dal comitato regionale di controllo e dalle sezioni autonome, secondo la rispettiva competenza, mediante invito all'ente a compiere l'atto entro un termine determinato.

Gli amministratori dell'ente interessato, invitati a fornire eventuali chiarimenti, provvedono entro il termine di cui al comma precedente salvo richiesta e concessione di breve proroga.

Scaduto il termine, il comitato regionale o la sezione adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 22.

I provvedimenti del comitato regionale e delle sezioni autonome sono definitivi.

Art. 23.

Gli organi di controllo non possono chiedere pareri tecnici ad altre pubbliche amministrazioni se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.

La richiesta di pareri e i pareri espressi devono essere tempestivamente inviati per conoscenza anche all'ente deliberante.

In ogni caso la richiesta dei pareri tecnici non può rappresentare motivo di proroga dei termini previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 24.

Il comitato regionale e le sezioni rilasciano entro dieci giorni, su richiesta e a spese dei richiedenti, ai sensi del terzo comma dell'art. 57 dello statuto, copia dei propri atti.

I cittadini hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia autentica degli atti del procedimento amministrativo ai fini della tutela giurisdizionale dei loro diritti e interessi.

I consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 19 dello statuto, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, e di ottenere copia dei provvedimenti dell'organo di controllo, anche in carta non legale.

Art. 25.

La legge regionale determina la misura delle indennità e del rimborso delle spese spettanti ai componenti dell'organo di controllo.

Art. 26.

Il presidente del comitato regionale, d'intesa con il proprio collegio, convoca almeno tre volte all'anno, i membri effettivi e supplenti dell'organo di controllo in assemblea plenaria della quale assume la presidenza.

L'invito di convocazione dell'assemblea, da inviare per conoscenza al presidente della Regione e al presidente del consiglio regionale, deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

I membri effettivi e supplenti dell'organo di controllo possono proporre, tramite il presidente del proprio collegio, l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno dell'assemblea.

Nell'assemblea sono esaminati eventuali osservazioni avanzate da enti, associazioni o cittadini sul funzionamento del comitato e delle sezioni e i problemi inerenti l'esercizio delle funzioni di controllo.

Il verbale delle adunanze, contenente un cenno sommario delle questioni trattate, è compilato dal segretario del comitato regionale di controllo.

Art. 27.

Il presidente della Regione, d'intesa con la giunta o il presidente del consiglio d'intesa con l'ufficio di presidenza, può promuovere riunioni con i membri effettivi e supplenti dello organo regionale di controllo o con i componenti il comitato regionale o con i componenti le singole sezioni.

Le riunioni di cui al comma precedente sono promosse dal presidente del consiglio anche su richiesta di una o più commissioni consiliari permanenti o del comitato regionale o da una o più sezioni autonome.

Art. 28.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il comitato di controllo e le sezioni autonome eleggono i vice presidenti con le modalità previste dall'art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 7 novembre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1974, n. **34.**

Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1974 e autorizzazione all'acquisto e sistemazione di un fabbricato da destinare all'ampliamento della sede degli uffici del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*8 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a procedere all'acquisto e alla sistemazione, nel limite di spesa di L. 278.417.949, del fabbricato urbano sito in Ancona, di proprietà del locale istituto di assistenza all'infanzia, e composto da un seminterrato, da un mezzanino ribassato, da un piano rialzato e da due piani in elevazione, a confine, a nord-est, con vicolo chiuso di via Oberdan, a nord-ovest, con via Don Gioia (già via Ad Alto) e a sud-ovest con la proprietà Belelli-Ratti, da destinare ad ampliamento della sede degli uffici del consiglio regionale.

Art. 2.

Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

lo stanziamento del cap. 30901 dello stato di previsione della entrata dell'anno 1974, avente la denominazione «Entrate eventuali diverse» è aumentata di L. 278.417.949 derivanti dalla restituzione di economie verificatesi nei bilanci del consiglio per gli anni 1972 e 1973.

In corrispondenza della maggiore entrata di cui al precedente comma, è istituito, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, il cap. 2052102 con la denominazione «Acquisto e sistemazione di fabbricati da destinarsi a sede degli uffici del consiglio regionale», con lo stanziamento di L. 278.417.949.

L'importo complessivo degli stati di previsione delle entrate e delle spese è stabilito in L. 80.243.887.183.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 7 novembre 1974

TIBERI

(4048)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751470)